

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che adotta un piano di stimolazione delle cooperazioni internazionali e degli scambi necessari ai ricercatori europei, 1988-1992 (SCIENCE)

*COM(87) 443 def./2**(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 6 ottobre 1987)**(88/C 14/05)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione col Parlamento europeo,

sentito il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che in base all'articolo 130 K del trattato è previsto che la messa in atto del programma quadro avvenga tramite programmi specifici nell'ambito di ciascuna delle sue azioni; che il Consiglio con la sua decisione del ... adottando il programma quadro pluriennale 1987-1991, ha approvato l'azione che tende a realizzare l'Europa dei ricercatori,

considerando che il comitato per la ricerca scientifica e tecnica (Crest) è stato consultato sulle misure qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1988 un piano di stimolazione delle cooperazioni internazionali e degli scambi necessari ai ricercatori europei, qui di seguito denominato «piano di stimolazione» e definito in allegato.

Articolo 2

Il piano di stimolazione comprende varie attività intese a costituire una rete sempre più ampia di cooperazioni e di scambi scientifici e tecnici a livello europeo. Il piano con-

cerne la totalità di settori scientifici e tecnologici (scienze esatte e naturali). Tuttavia, nella selezione delle azioni da sostenere sarà accordata un'attenzione particolare ai settori di cui in allegato, dati il loro interesse specifico.

Articolo 3

L'importo ritenuto necessario per l'esecuzione del piano di stimolazione è di 167 milioni di ECU, ivi comprese le spese relative ad un organico di 18 persone.

Articolo 4

La Commissione provvede all'esecuzione del piano di stimolazione mediante borse, indennità, sovvenzioni a corsi di alto livello, contratti per favorire il gemellaggio tra laboratori e contratti di operazioni. Essa è assistita dal comitato per lo sviluppo europeo della ricerca e della tecnologia (Codest), istituito con decisione 82/835/CEE della Commissione (1) e da consulenti.

Articolo 5

La Commissione negozia e conclude i contratti necessari per realizzare i progetti prescelti. A tal scopo essa stipula contratti in cui sono indicati i diritti e gli obblighi di ogni parte, in particolare le modalità di diffusione, di protezione e di valorizzazione dei risultati della ricerca e dell'eventuale rimborso del finanziamento concesso.

(1) GU n. L 350 del 10. 12. 1982, pag. 45.

Articolo 6

La Commissione, nel quadro della messa in atto del piano di stimolazione è autorizzata a negoziare degli accordi di cooperazione con paesi terzi, in particolare i paesi partecipanti alla cooperazione europea in materia di ricerca scientifica e tecnica (Cost), e con organizzazioni internazionali per associarli, integralmente o parzialmente, a questo «piano di stimolazione».

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ogni Stato membro.

*ALLEGATO I***Piano di stimolazione delle cooperazioni internazionali e degli scambi scientifici necessari ai ricercatori europei (1988-1992)**

1. Il piano di stimolazione si compone di una serie di misure di aiuto alle formazioni e alla mobilità dei ricercatori, alla comunicazione tra esponenti del mondo scientifico e allo sviluppo delle cooperazioni di ricerca e sviluppo nella Comunità. Si tratta pertanto di misure di appoggio a favore dei ricercatori, dei gruppi o degli organismi di ricerca e sviluppo per assicurare lo sviluppo scientifico e tecnico armonioso della Comunità, favorendo:
 - la formazione attraverso la ricerca e l'inserimento dei giovani ricercatori nei laboratori comunitari;
 - i trasferimenti di ricercatori (principianti o sperimentati) da un paese della Comunità in un altro;
 - l'unione, su progetto comuni, di competenze geograficamente e scientificamente disperse nella Comunità, al fine di permettere la realizzazione di lavori scientifici e tecnici, per i quali è necessario riunire mezzi complementari presenti nei vari Stati membri;
 - il rafforzamento della comunicazione e degli scambi di informazione nell'ambito del sistema scientifico e tecnico europeo.
2. Le misure di stimolazione degli scambi e delle cooperazioni riguardano tutti i settori delle scienze esatte e naturali, con un particolare accento per i seguenti campi:
 - matematica,
 - fisica,
 - chimica,
 - scienze degli esseri viventi,
 - scienze della terra e dell'oceano,
 - strumentazione scientifica,
 - ingegneria.
3. Nei settori di intervento, i progetti multinazionali idonei alle misure di aiuto comunitario saranno scelti in funzione della loro qualità, del loro contenuto pluridisciplinare, del loro aspetto innovatore e del loro interesse in termini di smantellamento delle separazioni tra le varie forme di ricerca e sviluppo.
4. Il piano di stimolazione è attuato attraverso:
 - azioni di incoraggiamento plurisetoriali: borse, indennità di ricerca, sovvenzioni, gemellaggi di laboratori, operazioni;
 - azioni di incoraggiamento settoriali: borse, indennità di ricerca, sovvenzioni, finanziate nell'ambito dei programmi comunitari di ricerca e sviluppo, previo accordo del comitato di gestione e di coordinazione (CGC) competente.

5. La scelta delle azioni di stimolazione e dei gruppi interessati è a cura della Commissione assistita dal comitato per lo sviluppo europeo della scienza e della tecnologia (Codest) e sulla base di un sistema di «valutazione di pari». La Commissione assicura la coerenza delle azioni di stimolazione con le attività comunitarie programmate di ricerca e sviluppo.
6. La Commissione al tempo stesso svolge una serie di consultazioni, inchieste e seminari in collaborazione con le comunità scientifiche e tecniche della Comunità per analizzare e valutare le esigenze e le opportunità scientifiche e tecniche al fine di precisare il contenuto dei piani di stimolazione.

La Commissione agisce di concerto con le autorità nazionali per assicurare la coerenza tra queste attività e le politiche nazionali di stimolazione della ricerca.

7. Per apprezzare la qualità scientifica e/o tecnica delle domande di intervento, come pure l'analisi delle necessità e delle opportunità scientifiche, tecniche, oppure per la valutazione dei progetti finanziati e dell'azione nel suo insieme, la Commissione può far ricorso alla competenza di esperti esterni.

ALLEGATO II

Programma europeo per la stimolazione della cooperazione e degli scambi nel campo delle scienze economiche

L'obiettivo del programma consiste nel promuovere lo sfruttamento ottimale del potenziale comunitario nel campo delle scienze economiche e, in particolare, di raggiungere un più alto livello di competitività a livello internazionale. Sebbene le risorse umane della Comunità in questo settore siano considerevoli, è indubbio che gli Stati Uniti, con diversi centri di notevole livello internazionale, occupano attualmente una posizione dominante. Inoltre, molti eminenti economisti dell'Europa occidentale attribuiscono una dimensione internazionale a questi centri di eccellenza statunitensi nella loro attività professionale, mentre i legami intraeuropei svolgono un ruolo secondario nonostante i vantaggi della prossimità, ecc.

Recentemente gli economisti si sono preparati a definire i primi elementi di un'organizzazione professionale a livello europeo. È così che negli ultimi anni è nata l'associazione europea degli economisti, il «Centre for Economic Policy Research» ed il «Centre for European Policy Studies»; inoltre sono stati istituiti programmi comuni di dottorato in scienze economiche europee tra centri di eccellenze in Belgio, della Repubblica federale di Germania e del Regno Unito. Tuttavia, queste iniziative sono ancora ad uno stadio di sviluppo preliminare e, nella maggior parte dei casi, sono abbastanza precarie dal punto di vista finanziario. Alcune recenti iniziative delle Comunità europee contribuiranno o potrebbero anche contribuire ad accrescere le possibilità di sviluppo delle scienze economiche: in particolare ricordiamo il programma Erasmus volto a promuovere la mobilità degli studenti e dei professori dell'insegnamento superiore.

Queste iniziative stanno a dimostrare che un programma inteso a rafforzare le scienze economiche a livello europeo sarà certamente accolto con estremo favore da questo settore professionale. Ciò che si rende ora necessario è che l'attività europea nel campo delle scienze economiche giunga ad un livello critico per quanto riguarda la qualità professionale in modo da convincere gli economisti europei più giovani e le generazioni future ad interessarsi maggiormente alle iniziative di cooperazione e di ricerca intraeuropee ed in modo da invogliare alcuni dei migliori giovani economisti europei attualmente stabiliti in centri d'eccellenza americani a fare ritorno nel vecchio continente. Alcuni elementi del programma dovrebbero tener conto di questi ultimi casi.

Il programma dovrebbe essere articolato nelle azioni seguenti:

1. borse di dottorato europeo in cui sia previsto che una parte degli studi venga effettuata in un secondo paese;

2. borse di ricerca postdoctorato offerte ai cittadini della Comunità originari di un paese diverso da quello dell'istituto che il ospiterebbe, o ai cittadini della Comunità provenienti da istituti non europei;
3. sovvenzioni per progetti di ricerca, o reti di ricerca, di interesse europeo;
4. aiuto finanziario per reti di informazione, ivi comprese banche di dati e documentazione.

I criteri cui dovrebbero soddisfare le domande di borsa e di sovvenzione dovrebbero essere i seguenti:

- a) superiore qualità scientifica;
- b) interesse europeo del contenuto della ricerca;
- c) carattere europeo plurinazionale del progetto (partecipazioni multinazionali o attività fuori del paese d'origine).

Le scienze economiche, come quelle naturali, possono trarre grandi vantaggi da reti di ricerca. Vari istituti di ricerca specializzati nella creazione di reti hanno dimostrato la loro validità sia per le scienze economiche che per quelle naturali sfruttando i vantaggi delle economie di scala nella comunicazione tra ricercatori. Tali organismi dovrebbero poter beneficiare di sostegni, ma senz'altro non in modo esclusivo.

Il prestigio di alcuni paesi nordici extracomunitari nelle scienze economiche è considerevole: il programma dovrebbe essere aperto alle domande di partecipazione di quei paesi in base a modalità di finanziamento analoghe a quelle già previste nel quadro di programmi di ricerca comunitari (mediante accordi di associazione con ciascuno dei paesi).

Il costo del programma ammonterebbe globalmente a circa 6 milioni di ECU per i quattro anni dal 1989 al 1992, partendo da un livello di 1 milione di ECU circa per giungere sino a 2 milioni di ECU. Nel 1988 le attività preparatorie verrebbero finanziate imputandole nella linea di bilancio 7302. La definizione del programma e la selezione dei progetti sarebbero sottoposte al parere di un comitato consultivo di economisti eminenti.

Proposta di Regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 823/87 che stabilisce disposizioni per i vini di qualità prodotti in regioni determinate

COM(87) 642 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 17 dicembre 1987)

(88/C 14/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la informazioni raccolte con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio ⁽¹⁾ hanno dimostrato la necessità, da un lato, di mettere in evidenza il carattere orizzontale del regolamento, che si

applica a tutte le categorie di vini di qualità prodotti in regioni determinate — in appresso denominati «v.q.p.r.d.» — della Comunità e, dall'altro, di sfrondarlo, ai fini di una esposizione più metodica del diritto vitivinicolo, delle disposizioni tecniche particolareggiate, che è più opportuno inserire nei regolamenti specifici esistenti o futuri; che, in tale contesto, è opportuno sottolineare che le disposizioni di detto regolamento sono applicabili a tutti i v.q.p.r.d., compresi i vini spumanti, i vini frizzanti e i vini liquorosi; che è opportuno inserire le disposizioni particolareggiate, applicabili esclusivamente ai vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate, nel regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. ...;

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130.